

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 22

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori FALOMI, ANGIUS, PAGANO, BRUTTI Massimo, DI SIENA,
VIVIANI e MACONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2003

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare RAI Way

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul cosiddetto «affare RAI Way».

La Commissione avrà il compito di chiarire le cause della mancata vendita del 49 per cento della società RAI Way alla multinazionale Crown Castle, così come approntata dal Consiglio di amministrazione della Rai nel contratto di cessione del 27 aprile del 2001.

L'esigenza di una tale azione di chiarimento e ricostruzione degli accadimenti è so-

stenuta dal fatto che la mancata conclusione di tale accordo ha impedito alla RAI di incassare 724 miliardi di vecchie lire, oltre che di compiere una alleanza industriale di indubbia valenza strategica.

L'accordo per la cessione delle azioni di RAI Way alla Crown Castle era infatti finalizzato ad immettere sul mercato un «asset aziendale», valorizzandolo nel modo più conveniente, al fine di recuperare risorse per gli investimenti allo sviluppo. Solo per citare un esempio, grazie agli introiti dell'operazione RAI Way, la RAI sarebbe stata in

grado di recuperare le risorse necessarie ad affrontare, già dal 2001, le sfide del digitale terrestre. Gli introiti ricavati avrebbero rappresentato una risorsa eccezionale che canone e pubblicità non sono in grado di offrire.

Le risorse di cui sopra sarebbero scaturite da un accordo strutturato, in maniera molto precisa ed attenta, su due diverse aree.

Da una parte l'area del servizio pubblico, per la quale leggi e convenzioni avrebbero imposto il controllo della RAI, che sarebbe stato ulteriormente garantito nel contratto di servizio, previsto dall'accordo con Crown Castle, che riservava alla stessa RAI un ruolo predominante.

La seconda area dell'accordo prevedeva inoltre, per le attività collegate allo sviluppo (il cosiddetto Business Tower), una cessione tra RAI e *partner* privato (basata su maggioranze qualificate che permettessero di decidere con l'apporto della minoranza), nell'ambito di una strategia tesa a costituire una società capace di elaborare prodotti rivolti non alla sola RAI, ma anche al «mercato».

La convenienza e la positività di tale strategia, di per sé chiara, diviene ancor più palese ove si guardi alla situazione odierna in cui RAI Way, senza la *partnership* americana, si limita ad occuparsi della gestione degli impianti relativi all'attività del servizio pubblico.

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano di ardua comprensione le ragioni che hanno portato al fallimento dell'accordo.

Come è noto, il contratto di compravendita azionaria di RAI Way prevedeva l'automatica risoluzione dell'accordo di cessione, tanto nel caso di mancato rilascio dell'incondizionata autorizzazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che invece fu concessa senza obiezione alcuna), quanto nel caso della mancata «presa d'atto», da parte del Ministero delle comunicazioni, della conformità dell'operazione alla convenzione e alla autorizzazione dell'11 no-

vembre 1999. Il Ministro, nell'ultimo giorno utile, dopo aver rifiutato qualsiasi dialogo con la RAI, ha scelto infatti di negare la presa d'atto della cessione in oggetto.

A ben vedere le ragioni addotte in proposito dal Ministero appaiono destituite di qualsiasi fondamento.

In primo luogo, lo stesso ha sostenuto che il controllo delle infrastrutture di rete sia troppo strategico per cederne la partecipazione ad un soggetto straniero.

Tale obiezione non appare giustificata, in quanto i suddetti contratti garantivano il mantenimento del controllo in capo alla RAI, senza dover ricordare inoltre come altre nazioni europee, quali la Gran Bretagna, hanno ceduto il 100 per cento della loro rete a soggetti privati e stranieri senza per questo tradire gli interessi della patria!

In secondo luogo, si è sostenuto che il costo concordato dalla RAI fosse eccessivamente esiguo.

È il caso di sottolineare come la valutazione del costo del 49 per cento di RAI Way, pari a 724 miliardi di vecchie lire, non corrispondesse ad una stima ipotetica, ma fosse la risultante di una procedura concorrenziale, espressione quindi di una stima libera ed indiscutibile effettuata dal mercato.

Infatti, nel corso di un anno e mezzo di procedura la RAI dispose, a sua tutela, di due *advisor*, uno economico e l'altro giuridico, ai quali se ne aggiunsero altri due nominati dall'IRI. Vi furono, infine, due ulteriori *advisor*, Booz Allen Italia e Arthur Andersen, che ebbero il compito di stabilire i valori.

Il valore stabilito da Arthur Andersen, con una stima preventiva che per la RAI costituiva la cosiddetta «asticella», venne indicato in busta chiusa e dunque aperto immediatamente prima di approvare il contratto con la Crown Castle. Il valore totale dell'azienda RAI Way, indicato nella stima del *advisor*, era compreso tra i 900 e 1.350 miliardi di vecchie lire.

È evidente che il contratto realizzato dalla RAI nell'accordo del 21 aprile 2001 con la Crown Castle fosse ampiamente coerente con la stima dell'*advisor* e straordinariamente importante per le sue prospettive industriali. Inoltre la RAI, per maggiore sicurezza ed al fine di fugare qualsiasi dubbio, nell'ultima fase della trattativa uniformò i patti parasociali di tutti i competitori, in modo tale che divenisse decisiva l'offerta economica. La telediffusione di Francia (TDF), che rimase in gara fino all'ultimo insieme a Crown Castle, uniformò i suoi patti parasociali ad una griglia comune, ma non effettuò alcun rilancio, cosa che fece il competitor americano, il quale si aggiudicò la gara grazie ad un rilancio del 29 per cento.

Per quanto sopra esposto, riteniamo vi sia materiale sufficiente per istituire una Commissione di inchiesta, che chiarisca le ragioni che hanno portato al fallimento dell'operazione.

Tale esigenza di chiarezza è tanto più sentita ora, in un momento in cui il Parlamento

sta per licenziare un testo di legge di riordino del sistema radiotelevisivo, che prevede uno sforzo finanziario straordinario per la RAI, consistente nel mettere in campo due *multiplex* per il digitale terrestre entro il 2003. Diversamente, se l'operazione RAI Way fosse andata in porto, gli investimenti nel settore del digitale terrestre sarebbero potuti essere avviati, già dal 2001, da una società in compartecipazione con un investitore privato. Quindi la RAI, con la decisione di privatizzare RAI Way, si mosse nella direzione giusta nel compiere una scelta strategica decisiva per gli interessi del servizio pubblico. È urgente, perciò, che il Parlamento indaghi per mezzo dell'azione approfondita di una inchiesta parlamentare su tutti gli aspetti di questa vicenda, con il fine di valutare l'entità del danno economico, industriale e finanziario arrecato al servizio pubblico radiotelevisivo dalla decisione del Ministro delle comunicazioni.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulla mancata cessione delle azioni, rappresentative del 49 per cento di RAI Way spa, alla Crown Castle International Corporation di Houston e sugli atti pregressi, connessi e conseguenti alla mancata cessione, da chiunque compiuti. In particolare la Commissione è istituita al fine di:

a) accertare le cause del mancato perseguimento della cessione e verificare se da ciò siano derivati danni economici, in termini di mancata modernizzazione delle strutture e di possibilità di trasmettere in digitale terrestre, a RAI Way spa, all'azienda RAI e allo Stato;

b) verificare se la mancata cessione, per il non avvenuto perfezionamento della procedura di vendita, conseguente alla mancata «presa d'atto» da parte del Ministero delle comunicazioni, sia derivata da posizioni di conflitto di interesse, pressioni dirette o indirette, che abbiano cagionato indebite modificazioni dei comportamenti politici individuali o collettivi di coloro che erano deputati a decidere sulla validità dell'affare RAI Way;

c) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, gli eventuali comportamenti, da chiunque realizzati, non in linea con i principi sanciti dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del Regolamento, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna Gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato tra i componenti della Commissione.

5. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. Il componente della Commissione che ritiene di essere portatore, direttamente o per interposti rapporti, di interessi rientranti nell'ambito dell'inchiesta, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente, per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al presente articolo.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno.

8. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti - Disciplina del segreto)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

